

**DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2026**

**263/2026/R/EEL**

**MODIFICHE ALLA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 199/2024/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1396<sup>a</sup> riunione del 23 luglio 2026

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 28 ottobre 2021;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito anche: Ministro) 9 maggio 2024, n. 180 (di seguito: decreto 9 maggio 2024);
- l'Atto di indirizzo del Ministro del 12 luglio 2023, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 46856, del 13 luglio 2023;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- il parere dell'Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 363/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 363/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, 399/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 399/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2024, 145/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 145/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2024, 199/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 199/2024/R/eel);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 28 aprile 2026, 141/2026/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 141/2026/R/eel);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.42011 (2017/N) – Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 21 aprile 2026, prot. Autorità 29502, di pari data (di seguito: comunicazione 21 aprile 2026).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
  - l'istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
  - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
- con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509, la Commissione ha dichiarato il mercato italiano della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna è stata approvata con decreto 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina), previo parere favorevole dell'Autorità (parere 281/2019/R/eel);
- la Disciplina e le relative disposizioni tecniche di funzionamento sono state più volte modificate e integrate; in tempi recenti, tra l'altro, con il decreto 9 maggio 2024, il Ministro ha approvato la proposta di Disciplina *post* 2024, ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacità per gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028; l'Autorità ha positivamente verificato detta proposta con la deliberazione 145/2024/R/eel;
- i parametri economici per i periodi di consegna 2022-2023 e 2024-2025 sono stati definiti, rispettivamente, con le deliberazioni 363/2019/R/eel e 399/2021/R/eel, successivamente modificate e integrate;
- con la deliberazione 199/2024/R/eel, l'Autorità ha definito i parametri economici per le procedure concorsuali del mercato della capacità aventi a oggetto gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028, coerentemente con le disposizioni di cui al decreto 9 maggio 2024;

- si sono sinora tenute le aste del mercato della capacità aventi a oggetto gli anni dal 2022 al 2027.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- la deliberazione ARG/elt 98/11 stabilisce che l'Autorità definisca e pubblichi la metodologia e i parametri tecnico-economici per la definizione del prezzo di esercizio del mercato della capacità (comma 12.1, lettera d);
- l'articolo 9 della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede che:
  - a) il prezzo di esercizio del contratto di opzione negoziato nel mercato della capacità sia pari al costo variabile standard orario della tecnologia di generazione di energia elettrica, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo, cui corrisponde il più basso costo fisso standard annuo per MW (di seguito: tecnologia di punta);
  - b) l'Autorità predisponga e aggiorni una metodologia di calcolo del costo variabile standard di cui alla precedente lettera a) in modo tale che il calcolo del costo variabile standard si riferisca alla tecnologia di punta e si basi sul principio del costo opportunità;
- la deliberazione 199/2024/R/eel, con la quale è stata fissata la metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio per un periodo che include anche l'anno di consegna 2028, prevede che il prezzo di esercizio rappresenti il costo variabile standard di un'ipotetica unità di produzione della tecnologia di punta, vale a dire di un'unità di tipo turbogas a ciclo aperto alimentata a gas naturale, e sia pari alla somma di un insieme di componenti, tra le quali:
  - a) una componente a copertura del costo per il gas naturale, comprensivo del costo della materia prima, della logistica internazionale, della logistica nazionale sino all'unità considerata e delle accise (di seguito anche: componente gas naturale);
  - b) una componente a copertura degli oneri di dispacciamento, il cui valore dipende anche dalla componente gas naturale;
- ai sensi della deliberazione 199/2024/R/eel, la componente gas naturale è funzione del consumo specifico standard di gas naturale; detta deliberazione ha fissato il consumo specifico standard di gas naturale a 320 Smc/MWh (corrispondente ad un rendimento di circa il 32%), in linea con il dato medio allora disponibile in relazione agli impianti di tipo turbogas a ciclo aperto del parco italiano alimentati a gas naturale;
- con il documento per la consultazione 141/2026/R/eel, in base agli esiti di un'analisi di Terna sull'esercizio delle unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto alimentate a gas naturale, l'Autorità ha espresso l'intenzione di stabilire che il consumo specifico di gas naturale per la determinazione del prezzo di esercizio per l'anno di consegna 2028 sia pari a 264 Smc/MWh (corrispondente ad un rendimento di circa il 39%), in luogo del dato di 320 Smc/MWh definito con la deliberazione 199/2024/R/eel, al fine di massimizzare i benefici del mercato della capacità per i consumatori e minimizzarne l'onere a carico degli stessi; il dato di 264 Smc/MWh rappresenta il minimo dato reale di consumo specifico delle unità di produzione considerate;

- le principali osservazioni dei partecipanti alla consultazione possono essere riassunte come segue:
  - a) qualche partecipante condivide in linea generale che si persegua l'efficienza del meccanismo e si aggiornino i parametri in funzione di nuove evidenze, ma i partecipanti hanno espresso in modo pressoché unanime la propria contrarietà al dato di consumo specifico di gas naturale posto in consultazione, ritenendolo non rappresentativo delle condizioni di funzionamento reale di unità di produzione efficienti di tipo turbogas a ciclo aperto; per la maggior parte dei soggetti, il citato dato è associabile a una certa classe di impianti turbogas a ciclo aperto di nuova realizzazione sotto l'ipotesi di funzionamento a pieno carico e in condizioni ambientali ideali e, quindi, non tiene conto del fisiologico degrado prestazionale cui è soggetta un'unità di produzione nel tempo e non può riflettere le tipiche situazioni di funzionamento dei turbogas a ciclo aperto, attivati sovente a carico parziale, per i brevi periodi in cui occorrono risorse flessibili e a temperature significativamente diverse da quelle ideali;
  - b) la maggior parte dei partecipanti ha chiesto che, in un'ottica di trasparenza, siano rese disponibili maggiori informazioni sull'analisi di Terna su cui è stato basato il dato di consumo specifico oggetto del documento per la consultazione 141/2026/R/eel e ritiene che, con riferimento al consumo specifico di gas naturale per la determinazione del prezzo di esercizio per l'anno di consegna 2028, non sia sufficientemente motivata la modifica rispetto al valore definito con la deliberazione 199/2024/R/eel, già in riduzione rispetto al valore valido sino all'anno di consegna 2024;
  - c) per la generalità dei soggetti l'applicazione del dato di consumo specifico consultato appare controproducente rispetto agli obiettivi dell'adeguatezza e della minimizzazione degli oneri per i consumatori; il costo variabile delle unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto alimentate a gas naturale sarebbe superiore rispetto al prezzo di esercizio, determinando l'attesa di perdite operative nelle ore di attivazione che potrebbero indurre gli operatori a incrementare il premio offerto nell'asta o a rinunciare a partecipare alla stessa, con conseguente probabile messa in conservazione o avvio del processo di dismissione; ciò ridurrebbe la pressione competitiva nelle aste, contribuirebbe all'innalzamento dei premi di aggiudicazione e contrarrebbe la disponibilità di capacità, allontanando il sistema dall'adeguatezza e causando rilevanti oneri per i consumatori; per alcuni soggetti che hanno preso parte alla consultazione, il circolo vizioso appena descritto potrebbe coinvolgere anche unità di produzione diverse da quelle turbogas a ciclo aperto; per diversi partecipanti, inoltre, l'applicazione del dato di consumo specifico consultato costituirebbe una netta discontinuità, in termini sia di metodo di determinazione sia di valore, e introdurrebbe nel meccanismo elementi di incoerenza, instabilità e imprevedibilità, con effetti negativi sulla fiducia e sulla propensione all'investimento e, in ultima istanza, sull'adeguatezza;
  - d) per le ragioni sopra descritte, alcuni soggetti chiedono principalmente di confermare per l'asta avente a oggetto l'anno 2028 il consumo specifico definito con la deliberazione 199/2024/R/eel; altri ritengono che il consumo specifico

debba essere superiore rispetto a quanto stabilito con la menzionata deliberazione, in quanto occorrerebbe avere come riferimento la capacità di tipo turbogas meno efficiente, e, a supporto della propria posizione, citano mercati della capacità attivi in altri paesi; diversi soggetti chiedono, in via principale o in via subordinata, che il consumo specifico stabilito dall'Autorità sia rappresentativo delle reali condizioni operative del parco impianti; un partecipante considera adeguato il dato consultato;

- e) per alcuni partecipanti il consumo specifico non dovrebbe essere modificato in relazione alla capacità di nuova realizzazione oggetto di contratti pluriennali già sottoscritti, dato che, tra l'altro, la modifica violerebbe i principi di cui al comma 9.4, lettera c), punti i) e ii), della deliberazione ARG/elt 98/11;
- f) alcuni partecipanti hanno chiesto di intervenire su temi – il calendario delle aste e la componente del prezzo di esercizio a copertura di altri oneri e rischi – che esulano dall'oggetto del documento per la consultazione 141/2026/R/eel;
- anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso della consultazione, occorre evidenziare che i principi di cui al comma 9.4, lettera c), punti i) e ii), della deliberazione ARG/elt 98/11 non vincolano l'Autorità a mantenere invariato il valore del consumo specifico standard per la capacità già contrattualizzata per periodi di consegna di durata pluriennale, per le ragioni di seguito esposte:
  - a) il comma 9.4, lettera c), punto ii), prevede che eventuali modifiche che attengano alla tecnologia di punta da considerare ai fini del prezzo di esercizio siano applicate con riferimento a periodi di consegna per i quali non risulti capacità impegnata; tuttavia, la variazione del consumo specifico prospettata nel documento per la consultazione 141/2026/R/eel non è associata ad alcun cambiamento della tecnologia di punta da considerare ai fini del prezzo di esercizio, che rimane la tecnologia turbogas a ciclo aperto;
  - b) il comma 9.4, lettera c), punto i), della deliberazione ARG/elt 98/11 stabilisce che, con riferimento ai periodi di consegna oggetto di procedura concorsuale svolta anteriormente al momento di adozione del provvedimento di modifica, il cambiamento della metodologia di determinazione del prezzo di esercizio preservi la capacità del medesimo prezzo di rappresentare il costo variabile standard della tecnologia di punta e, di norma (vale a dire, salvo eccezioni debitamente comprovate e giustificate), non riguardi alcuni parametri, tra cui il consumo specifico standard; essendo, però, l'anno 2027 l'ultimo periodo di consegna oggetto sinora di procedura concorsuale, una variazione del consumo specifico per l'anno 2028, come quella prospettata nel citato documento per la consultazione, non costituisce una violazione del principio di cui al comma 9.4, lettera c), punto i), della deliberazione ARG/elt 98/11;
  - c) le deliberazioni con le quali l'Autorità ha sinora definito i parametri del mercato della capacità (le deliberazioni 363/2019/R/eel, 399/2021/R/eel e 199/2024/R/eel) fanno esplicito riferimento ad anni di consegna compresi tra il 2022 e il 2028 e, per quanto attiene alla metodologia per la determinazione del prezzo di esercizio, richiamano le disposizioni del comma 9.4, lettera c), della deliberazione ARG/elt

98/11, che ammettono la possibilità che l'Autorità modifichi detta metodologia, alle condizioni di cui alla medesima lettera;

- d) per garantire che il prezzo di esercizio continui a essere rappresentativo del costo variabile standard della tecnologia di punta, è necessario tenere conto del consumo specifico relativo alla capacità di nuova realizzazione che progressivamente entra in esercizio nel corso degli anni;
- con la comunicazione 21 aprile 2026, Terna ha fornito gli esiti di un'analisi sul consumo specifico degli impianti turbogas a ciclo aperto; in particolare, detta analisi si è concentrata sugli impianti in esercizio di tipo turbogas a ciclo aperto del parco italiano alimentati a gas naturale, basandosi sui dati di consumo effettivo di combustibile acquisiti da Terna nell'ambito dell'attività di monitoraggio, con riferimento a un periodo pluriennale (da gennaio 2022 a novembre 2025).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- modificare la metodologia per la definizione del prezzo di esercizio del mercato della capacità, di cui alla deliberazione dell'Autorità 199/2024/R/eel, intervenendo sul consumo specifico standard, al fine di rendere detto prezzo maggiormente rappresentativo del costo variabile di un'unità di produzione della tecnologia di punta, vale a dire un'unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto alimentata a gas naturale;
- ai fini della determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità, ridurre il consumo specifico standard di gas naturale da 320 Smc/MWh a 303 Smc/MWh (corrispondente ad un rendimento di circa il 34%), così da tenere conto sia dei dati aggiornati forniti da Terna in merito al consumo specifico delle unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto alimentate a gas naturale, ivi incluse quelle di recente realizzazione, sia delle osservazioni emerse nell'ambito della consultazione 141/2026/R/eel; il nuovo valore è rappresentativo delle reali condizioni operative del parco italiano dei turbogas a gas naturale, essendo in linea con il dato medio aggiornato di consumo specifico di gas naturale delle unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto del parco italiano alimentate con il menzionato combustibile; il nuovo valore, dunque, costituisce l'aggiornamento del dato precedente, a parità di criterio (media del parco italiano dei turbogas a ciclo aperto alimentati a gas naturale);
- stabilire che la riduzione del consumo specifico standard di cui al precedente alinea sia applicata dal 2028, che è l'anno di consegna oggetto della prossima procedura concorsuale;
- verificare la possibilità, per l'anno di consegna 2029, di aggiornare il consumo specifico standard di gas naturale, per considerare le esigenze di promozione dell'efficienza e di riduzione degli oneri per i consumatori

## **DELIBERA**

1. di modificare la deliberazione 199/2024/R/eel nei termini seguenti:
  - al comma 3.1, le parole “pari a 320 Smc/MWh” sono sostituite con le parole seguenti:  
“pari a 320 Smc/MWh sino all’anno di consegna 2027 e a 303 Smc/MWh dall’anno di consegna 2028”;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e a Terna S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 199/2024/R/eel, come risultante dalle modifiche sopra indicate, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 luglio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell’Acqua*